

Integratori alimentari: inquadramento normativo

B. Scarpa

Gli integratori alimentari, disciplinati a livello europeo dalla direttiva 2002/46/CE (attuata in Italia con il decreto legislativo 169/2004), sono definiti come *“i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”*.

Tra i costituenti che rientrano nella composizione di tali prodotti vi possono essere nutrienti come vitamine, minerali, acidi grassi, aminoacidi, fibra alimentare o anche ingredienti contenenti *“altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico”* come gli estratti vegetali e i probiotici.

Va comunque evidenziato che i costituenti impiegabili come ingredienti devono aver fatto maturare una storia di consumo significativo, tale da deporre a favore della sicurezza, ai sensi del regolamento (CE) 259/97 sui novel food.

Per quanto concerne gli effetti *“fisiologici”* che possono essere rivendicati, si applica il regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. In sintesi, gli effetti rivendicabili devono essere preventivamente autorizzati a livello europeo previo accertamento del loro fondamento scientifico da parte dell'EFSA. Tali effetti possono essere volti a favorire la normalità di una funzione dell'organismo o anche a ridurre un fattore di rischio di malattia, fermo restando che agli integratori, in quanto prodotti alimentari, non possono in ogni caso essere attribuite proprietà di cura

A livello nazionale, al momento, le linee guida sugli integratori alimentari pubblicate sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it) riportano indicazioni sui costituenti ammessi e i livelli di apporto per quanto concerne vitamine, minerali, probiotici e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, mentre l'impiego di *“botanicals”* è disciplinato dal DM 9 luglio 2012.